



SCHEMA - PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DISTRETTUALE DI ENTI DEL TERZO SETTORE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DSS N.50 NEL RISPETTO DELLE DIVERSE PROGETTUALITÀ ATTIVATE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50.

VISTI

- La L.R. n. 68/81 che prevede interventi volti a favorire l'inserimento alla vita scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap;
- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- La legge 104 del 5 Febbraio 1992 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed in particolare l'art. 26 "Mobilità e Trasporti collettivi", c. 1, c. 2 che obbliga i Comuni, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, a predisporre interventi atti a consentire alle persone handicappate, non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattato o di servizi alternativi;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 " *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* " che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) in particolare l'art. 1, comma 5, della suddetta legge che prevede che *...alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata...e partecipino quindi alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;*
- l'art. 6 e l'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nell'accREDITAMENTO una delle modalità preferenziali nel sistema di assistenza sociale per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra fornitori, committenti e utenti;
- l'art. 22 della Legge n. 328/00 che definisce gli interventi che "costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi" (...) mentre l'art. 17 introduce la possibilità per il Comune di concedere, su richiesta dell'interessato, titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accREDITATI del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale (.);
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328");



- il D.P.R.S. del 04 novembre 2002 con cui la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- Il Nomenclatore, già approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 29/10/2009 e recentemente aggiornato, strumento che propone un linguaggio comune utilizzabile dai programmatori e dagli operatori, finalizzato anche a facilitare l'identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionale.
- La circolare assessoriale n.1 del 09/03/2011 prot. n. 8911 secondo cui "il buono di servizio è titolo per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit, iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge n. 22/86 per le sezioni anziani /disabili/minori, liberamente scelti dalle famiglie" e ss. m. e i.;
- la delibera di comitato dei Sindaci del 10.11.2022 con la quale sono state condivise le modalità operative per la gestione del servizio di Trasporto Handicap in favore di soggetti disabili, residenti nel territorio del DSS n.50, con ricorso alla modalità del voucher mediante l'utilizzo del sistema di accreditamento sempre aperto e l'istituzione dell'Albo Unico Distrettuale degli enti accreditati;
- la Determinazione Dirigenziale n. con la quale sono stati approvati altresì: Avviso Pubblico, schema di Patto di Accreditamento e del Disciplinare, modello di richiesta di Accreditamento.

Premesso che i Distretti Socio-Sanitari sono indirizzati verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, PNRR, risorse comunali proprie, ecc.);

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ nei locali sede del Distretto Socio Sanitario n.50 presso il Comune di Trapani in Piazza Municipio n.1

TRA

Il Distretto Socio Sanitario n.50, rappresentato dal _____ domiciliata per la carica presso il Comune di Trapani, la quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse del Distretto Socio Sanitario n.50

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____ res. a _____ via _____ n. _____ cod.fisc. _____ nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente _____ con sede legale in via _____ n. _____, e sede operativa in via _____ n. _____ P.I. n. _____

premesse le dichiarazioni rese in seno all'istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000, artt.46, 47 e 48,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del T.U. n. 445/2000, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata mendace

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE



L'Ente, in possesso dei requisiti richiesti, risulta aver prodotto istanza per l'iscrizione all'Albo Distrettuale degli Enti accreditati per l'erogazione dei servizi richiesti giusta determinazione dirigenziale di presa d'atto degli ammessi per la sottoscrizione del Patto di Accreditamento che qui si sottoscrive;

Art.1 **Oggetto e finalità**

Il presente Patto ha per oggetto l'erogazione del Servizio di Trasporto in territorio distrettuale o fuori dal distretto (nel caso di trasporto presso centri di cura malati oncologici) a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni del territorio del Distretto Socio Sanitario n.50, nel rispetto delle diverse progettualità che il Distretto Socio Sanitario 50 andrà ad attivare, utilizzando lo strumento del voucher sociale e l'istituzione, a tal fine, dell'Albo Unico Distrettuale degli Enti accreditati legittimati alla sua erogazione.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente erogatore da parte dell'utente ed una maggiore flessibilità delle prestazioni al fine di ottenere la massima funzionalità rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati che lo sottoscrivono in quanto attori del servizio erogato sotto forma di voucher.

Il Voucher di servizio costituisce titolo valido per l'acquisto delle prestazioni domiciliari e di tutte le altre prestazioni socio-assistenziali acquisibili tramite voucher spendibili dagli utenti beneficiari presso gli enti accreditati del terzo settore iscritti presso l'Albo istituito dal distretto socio-sanitario 50, in funzione delle sezioni di appartenenza

Al fine di qualificare l'offerta e di soddisfare il bisogno semplice e complesso dell'utente, l'accreditato si impegna, altresì, ad eseguire in favore degli utenti i servizi e prestazioni aggiuntivi e migliorativi presenti nella propria carta dei servizi, e indicati in sede di presentazione dell'istanza di accreditamento o del suo rinnovo, senza alcun onere economico per il Distretto e/o per il Comune, e riportate nell'apposita sezione dell'Albo dell'accREDITamento denominata "Servizi aggiuntivi e migliorativi".

Gli oneri economici che ineriscono alla realizzazione dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico del contraente che vi provvederà con le spese generali di gestione.

Art.2 **Libertà di scelta dell'assistito**

Le persone con disabilità o le loro famiglie, individuati quali beneficiari del servizio, hanno diritto di scegliere liberamente dall'Albo Distrettuale degli Enti accreditati il soggetto a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni.

Gli stessi, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, hanno la facoltà di scegliere un altro Ente accreditato comunicando per iscritto, all'Ufficio dei servizi sociali ove hanno ritirato il voucher, la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione di servizio. Altresì a seguito della segnalazione degli stessi in ordine alla mancata erogazione del servizio o a segnalazione di disservizi, saranno attivate le verifiche correlate all'eventuale apposizione della penale all'ETS accreditato.

L'Ente accreditato nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione Distrettuale per non essere stato scelto da alcun utente o per avere effettuato solo prestazioni minime.

Art.3 **Aventi diritto e modalità di ammissione al servizio**



Al servizio oggetto del presente Patto vengono ammessi i soggetti con disabilità, residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del DSS n.50, in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92, e di ogni altra documentazione ritenuta utile secondo progetto finanziato, (nel caso di trasporto presso centri di riabilitazione distrettuali o extra distrettuali, per particolari cure e/o malattie oncologiche, si rende necessaria anche apposita autorizzazione dell'ASP competente e dei servizi sociali professionali).

L'ammissione al servizio, su richiesta dell'interessato o di un suo familiare da presentare su apposito modulo, è disposta dall'Ufficio servizi sociali ove risiede l'utente, previo accertamento del possesso dei requisiti e nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle circolari contenenti le direttive sulle modalità di erogazione del servizio emanate dall'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario n.50.

Art.4

Valore del Voucher

Ai cittadini ammessi al servizio verrà assegnato un carnet di buoni ciascuno dei quali ha un valore complessivo definito tenuto conto sia del numero delle prestazioni/ riabilitative autorizzate dal servizio e/o dalla competente ASP.

Il costo unitario del voucher è stabilito in base al tipo di servizio voucherizzato ed individuato con separato provvedimento di presa d'atto dei costi analitici, definiti secondo le schede di computo costi orari riportati all'avviso pubblico da cui discende il presente patto di accreditamento, fatto salvo quando indicato in ordine ai servizi che saranno attivati in seguito.

Il costo orario voucher, calcolato secondo il CCNL delle cooperative sociali aggiornato a Settembre 2020, D.D. MLPS n.7/2020 del 17.02.2020, incluso iva e oneri ed utili di gestione/ sicurezza, dei servizi indicati all'avviso pubblico, potrebbero, in relazione al singolo intervento avviato e alle eventuali indicazioni e direttive dell'Ente finanziatore subire variazioni in aumento o in diminuzione. Per i servizi non esplicitati nell'avviso, il costo voucher sarà determinato all'atto della formazione del DOP Disciplinare operativo di progetto relativo al singolo progetto ammesso a finanziamento.

Il voucher decade nei seguenti casi:

- Trasferimento di residenza o decesso del beneficiario;
- Rinuncia del beneficiario;
- Scelta di un diverso ente accreditato.

Art.5

Modalità organizzative e impegni del soggetto accreditato per l'esecuzione del servizio

L'ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all'erogazione delle prestazioni richieste, così come delineate dalle schede SVAMA/SVAMDI, dai P.A.P. - Piano Assistenziale Personalizzato redatto a cura dei servizi sociali del comune di residenza dell'assistito in collaborazione con la famiglia dello stesso e dell'ASP e/o dall'equipe multidisciplinare (se previsto) e/o secondo il PAI elaborato dai servizi sociali.

Il servizio di cui al presente patto di accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata.

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione del servizio secondo le esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari nonché nel rispetto di quanto indicato nel piano di cura dell'utente e a accettare che l'utente scelga altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o in altro modo.

L'ente si impegna a garantire il servizio secondo quanto disciplinato dall'avviso pubblico, dal presente Patto e dal DOP Disciplinare Operativo di Progetto.



Il servizio in oggetto comprende le seguenti prestazioni:

- Prelevamento dal domicilio degli utenti e trasporto presso la struttura/centro di riabilitazione o altro luogo previsto da progetto.
- Prelevamento dal medesimo luogo/centro di riabilitazione e accompagnamento presso le rispettive abitazioni.
- Ausilio nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento e ancoraggio delle carrozzine;
- Sorveglianza durante il tragitto, e accompagnamento all'interno della struttura.
- Nello svolgimento del servizio l'Ente ispira la propria attività al rispetto della personalità dell'assistito e si

impegna al trasporto dello stesso da, e per il centro presso il quale è autorizzato a svolgere le cure riabilitative.

Il servizio dovrà comunque essere svolto con mezzi e personale idoneo al trasporto di portatori di handicap ed in particolare:

- n.1 autista abilitato al trasporto di persone in possesso di patente di guida di categoria corrispondente
- all'automezzo utilizzato, così come previsto dalla normativa vigente;
- n.1/2 assistente accompagnatore in possesso di requisiti e professionalità idonei (assistente H.D.C./infermiere professionale/Operatore Socio Sanitario) per ciascun mezzo;
- mezzi idonei al trasporto di disabili, omologati, abilitati secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei trasporti n. 175/93, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri.

Art.6

Impegni del soggetto accreditato

L'Ente Accreditato, per l'espletamento del servizio, si impegna a:

1. rispettare il Disciplinare operativo di Progetto DOP contenente le modalità organizzative, gestionali e qualitative del servizio, l'atto di impegno, il CIG e l'eventuale CUP oltre che nel rispetto del piano descrittivo delle modalità organizzative, gestionali e qualitative del servizio presentato con la richiesta di accreditamento e dei servizi aggiuntivi offerti;
2. trasmettere i CV del personale a sostituzione di quelli acquisiti all'atto del presente accordo;
3. comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale e dei mezzi indicati;
4. garantire la continuità del servizio per l'intera durata dell'accREDITAMENTO;
5. garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità assicurando altresì, ove se ne ravvisi la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei, con impegno alla immediata sostituzione. Gli utenti non autosufficienti devono essere assistiti nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo; il personale deve avere un comportamento adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti;
6. comunicare all'Unità Organizzativa dei Servizi Sociali le eventuali difficoltà di qualsiasi natura nell'espletamento del servizio;
7. fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
8. garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori relativamente al servizio prestato, esonerando la P. A. da ogni responsabilità in merito;
9. osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro (D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
10. presentare annualmente **entro il mese di giugno** autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accREDITAMENTO;
11. garantire l'adempimento di tutte le clausole contenute nell'Avviso di AccREDITAMENTO;

12. di fornire agli Uffici servizi sociali dei comuni, per la conseguente distribuzione agli utenti ammessi al servizio, un congruo numero di brochures informative aggiornate, complete di numeri telefonici e riportanti il nominativo dell'operatore addetto al ricevimento delle telefonate;
13. programmare, prima e successivamente alla presa in carico di un utente, incontri periodici con il servizio sociale comunale, finalizzati alla buona realizzazione del P.A.P. assumendo la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali;
14. Il soggetto accreditato si impegna a comunicare al Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell'assistito, all'atto del ritiro del voucher, i nominativi e relativi titoli professionali degli operatori prescelti in funzione delle prestazioni da erogare agli utenti, secondo i dettami stabiliti dal PAP e dal presente Patto.
15. Il soggetto accreditato si impegna a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti norme previdenziali, contributive, assicurative e fiscali; trasmette, inoltre, gli UNILAV dei lavoratori impiegati;
16. Provvederà altresì a stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento di specifiche forme di servizio, che potrebbero comportare rischi specifici
17. a garantire che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e si impegna, infine, a vietare al proprio personale di richiedere/accettare ulteriori compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori.
18. L'accreditato si impegna a mettere a disposizione un coordinatore con funzioni di referente tecnico organizzativo per la migliore fruibilità del servizio.
È prevista la immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo, per qualsivoglia motivo, allo svolgimento del servizio stesso; le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate al Responsabile Servizi sociali del Comune di residenza dell'assistito;
19. A comunicare per iscritto al Distretto Socio Sanitario n.50, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, con relativa dichiarazione sul rispetto delle norme previste dal Regolamento GDPR (Ai sensi del REG. UE 679/2016 - GDPR), assicurando che per tutte le prese in carico codesto Ente rispetti le procedure previste dal Regolamento GDPR 679/2016 informando l'utente assistito e acquisendo le relative dichiarazioni/informative/liberatorie che dovranno essere dimostrate in caso di apposita richiesta da parte del Comune.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri Enti Pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato REG. UE 679/2016 (GDPR). Il titolare dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Trapani

L'Amministrazione Comunale, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

Art. 7

Compiti del comune capofila e ruolo dei comuni del distretto

Il Comune Capofila, in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sull'offerta socio assistenziali, secondo la Legge 328/2000:

- a) gestisce le procedure di accreditamento, verifica annuale dei requisiti e in genere di gestione dell'albo distrettuale;
- b) effettua il controllo sul rispetto delle procedure per l'assegnazione dei voucher sui Comuni del distretto;
- c) esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto;
- d) esercita la facoltà di revocare l'accreditamento in caso di mancato rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal presente Patto;

- e) provvede alle procedure di assegnazione dei voucher ai comuni e di liquidazione delle spettanze all'Ente accreditato, previa acquisizione della documentazione sociale del comune ove si espleta il servizio e della documentazione fiscale, di servizio e del Durc, in caso di gestione centralizzata;
- f) effettua verifiche periodiche sull'andamento globale del servizio anche attraverso appositi incontri tra i referenti dell'Ufficio stesso e degli Enti Accreditati;
- g) si riserva la facoltà di chiedere all'Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni affidate.

Ciascun comune del distretto interviene attivamente nei seguenti ambiti:

1. valutazione dell'istanza e proposta di emissione al comune capofila in caso di servizio centralizzato;
2. valutazione dell'istanza, emissione, gestione e liquidazione dei voucher in caso di servizio decentrato o di iniziativa comunale;
3. presa in carico dell'utente e redazione della relativa documentazione (SVAMA, SVAMDI, P.A.I.);
4. emissione del voucher e consegna dello stesso all'utente, unitamente alla documentazione a sostegno;
5. collaborazione con la società cooperativa designata dall'utente al fine di individuare modalità operative e gestionali dell'intervento, tramite colloqui personalizzati;
6. acquisizione, da parte della soc. coop designata dall'utente, della documentazione sul personale e di copia delle assicurazioni previste da detenere agli atti dell'ufficio;
7. verifica dell'andamento del piano predisposto e delle prestazioni, anche su richiesta del Distretto socio sanitario;
8. attestazione della regolare esecuzione e della qualità del servizio svolto ai fini del pagamento del voucher (da inviare al comune capofila), acquisendo i fogli firma dell'utente, le dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio rilasciate dall'utente o dal caregiver, le buste paga degli operatori firmate per ricevuta.

Per garantire il principio di libera scelta dell'assistito, i Comuni sottopongono agli utenti e/o loro famiglie l'elenco aggiornato delle Cooperative accreditate, suddiviso in sezioni, insieme al modello SVAMA, SVAMDI o PAP debitamente compilato e completo nelle prestazioni di servizio in esso individuate.

L'utente esprime la propria preferenza sul modello di adesione secondo il Modello D50, unitamente agli eventuali servizi aggiuntivi scelti tra quelli indicati dalla ditta nell'apposita sezione dell'Albo dell'Accreditamento

I comuni contattano la ditta accreditata scelta dall'utente al fine di definire le modalità operative e gestionali dell'intervento, tramite colloqui personalizzati, oltre che provvedere all'acquisizione di:

- polizza di assicurazione secondo quanto indicato all'avviso pubblico art. 6 e al presente Patto art. 11;
- autocertificazione DURC completa di posizione assicurativa e certificazione dei flussi;
- CV del personale da utilizzare per il servizio;
- titolo professionale del personale da utilizzare e UNILAV;

Solo dopo tali verifiche il Comune:

- a) autorizza l'avvio del servizio;
- b) fa sottoscrivere il voucher emesso dal Distretto all'utente e alla ditta per accettazione;
- c) fa sottoscrivere alla ditta una copia del piano personalizzato contenente l'assunzione degli obblighi e dichiarazione di rispetto delle previsioni del piano stesso, in relazione al voucher di servizio assegnato;
- d) consegna copia del voucher e della documentazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio (SVAMA; SVAMDI, PAI).
- e) Avrà cura di informare l'utenza circa l'utilizzo del buono/valore assicurandone la riconsegna al DSS50 in caso di mancato utilizzo;

L'originale del voucher, titolo di acquisto delle prestazioni, viene consegnato e custodito dall'utente che lo tratterà fino al termine del servizio, per consegnarlo alla ditta ai fini della liquidazione.

I servizi sociali del Comune di residenza dell'assistito vigileranno sull'attuazione dei servizi attribuiti tramite voucher e potranno revocare gli stessi qualora riscontrassero difformità fra il servizio reso e quello previsto nel piano personalizzato per l'utente.

A richiesta dell'ufficio Servizi sociali del comune di residenza del soggetto assistito, l'ente accreditato ed erogatore del servizio è tenuto a fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria ad appurare quanto prescritto (libro unico del lavoro, cedolini INPS, buste paga ecc.). Prima della eventuale applicazione di qualsiasi sanzione le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio dal singolo Responsabile di servizio del Comune del DSS50 che formulerà le sue osservazioni e deduzioni, mettendo per conoscenza l'ufficio distrettuale per l'applicazione della procedura di contestazione.

Art. 8

Tutela e sicurezza del lavoratore

L'Ente accreditato è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2000), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività.

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto Socio Sanitario n.50 procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto.

Art. 9

Rilevazione presenze operatori

La presenza del personale dell'Ente Accreditato dovrà essere rilevata mediante apposito "foglio presenze", riferito a ciascun assistito, all'uopo predisposto. Tale foglio dovrà essere allegato alla fattura mensile e dovrà riportare il visto del Responsabile dell'Ente Accreditato. Resta, inoltre, facoltà di questo Distretto richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l'utenza.

Per le modalità di emissione della fattura si rimanda al successivo art. 10

Art. 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Comune liquiderà all'Ente/Organismo accreditato, il valore dei buoni servizio (voucher) con riferimento al tipo di progetto avviato e alle condizioni di progetto di cui al DOP Disciplinare operativo di progetto, su presentazione di fatture bimestrali.

Il Comune liquiderà all'Ente accreditato, il valore dei servizi prestati (ex. voucher) con riferimento al tipo di progetto avviato e alle condizioni di progetto contenute al DOP **Disciplinare Operativo di Progetto** su presentazione di fatture bimestrali. Alle fatture, il Soggetto Accreditato dovrà allegare tutta la specifica documentazione richiesta ai fini della rendicontazione ed in base al servizio prestato (ex. prospetto di rendicontazione vidimato dall'ASP; scheda riepilogativa con identificazione dell'utente, del giorno, ora e luogo di destinazione, del mezzo e del personale impiegato, corredata dai buoni servizio; voucher; etc.), debitamente firmata. Non saranno oggetto di rimborso i servizi prestati mancanti dei già menzionati elementi. Sarà compito dell'Ente assicurare e reperire, prima della emissione della fattura, tutta la documentazione a corredo della stessa fattura da emettere a comprova del servizio effettuato e reso. Eventuali fatture emesse nei confronti del DSS50, sprovviste della documentazione di supporto, non potranno essere accettate dall'ufficio per ovvie ragioni connesse alla impossibilità ad accertarne la reale natura del credito e saranno pertanto rifiutate per contestazione sul portale MEF. L'utente, o un suo familiare, consegnerà, a prestazione avvenuta, l'originale del voucher firmato e l'attestato di buona esecuzione del servizio (secondo modello DSS50) relativo alle prestazioni orarie effettuate dall'operatore dell'ente accreditato e ai giorni in cui è stato reso il servizio. Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere al Comune che ha disposto l'intervento o direttamente al Distretto (se il servizio è stato disposto direttamente dall'ufficio di Piano distrettuale, al termine dell'intervento, il voucher di servizio assegnato unita-

mente alla fattura, all'attestazione della buona esecuzione del servizio a cura del Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell'assistito, ai fogli firma.

L'Ufficio DSS50 o il Comune, dopo aver verificato la completezza della documentazione prodotta, oltre che la corretta esecuzione del servizio rispetto ai contenuti del piano personalizzato predisposto, procederà alla liquidazione relativa.

E' fatto obbligo all'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato", su cui dovranno essere accreditati i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. In caso di inadempimento da parte dell'Ente all'assolvimento dei predetti obblighi, si rinvia alle sanzioni previste dalla normativa sia Statale che Regionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione, dopo l'acquisizione della suddetta documentazione, procederà alla liquidazione con determinazione dirigenziale.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse derivino all'Amministrazione Distrettuale e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Ente accreditato il quale dovrà essere titolare di polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, ai trasportati e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, incluse le fasi "in itinere" con massimali per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00. L'Amministrazione Distrettuale è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'Ente Accreditato risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo ed esclusivamente ad esso.

Art. 12

Vigilanza Controlli e verifiche

L'Amministrazione Pubblica distrettuale e comunale, attraverso il proprio personale vigilerà sull'attuazione del servizio e potrà revocare i voucher qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato. A richiesta del DSS n.50 l'Ente accreditato ed erogatore del servizio è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad appurare quanto prescritto (libro unico del lavoro, cedolini INPS, buste paga ecc...). I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente patto saranno raccolti e conservati presso gli Uffici competenti del DSS n.50. Resta, inoltre, facoltà di questo Distretto richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l'utenza.

SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ - CUSTOMER SATISFACTION

Il Distretto Socio Sanitario 50 monitorerà lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e della valutazione della procedura sperimentale dell'accREDITAMENTO seguita, i soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare una procedura di "customer satisfaction" tramite questionari di gradimento dell'assistito e dei familiari e a relazionare a conclusione dell'intervento sull'attività resa.

Art.13

Regime delle inadempienze

Il Distretto Socio Sanitario n.50, a tutela delle norme contenute nel Disciplinare di Gestione del servizio e nel presente Patto di AccREDITAMENTO, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Ente accreditato, il servizio non sia espletato, anche

per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente disciplinare, verrà applicata una penale di **€ 70,00** per ogni giorno di mancato servizio che verrà segnalato dall'utenza al servizio sociale professionale.

- Nel caso di non attuazione anche parziale del progetto presentato in sede di offerta, verrà applicata una penale da € 250,00 a € 2.500,00 in base alla gravità della violazione.
- L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R o PEC) dell'inadempienza alla quale la Ditta accreditata avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 14

Durata e risoluzione

L'Elenco degli Enti/Organismi accreditati verrà aggiornato annualmente.

Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Ente accreditato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accredimento.

L'efficacia del presente Patto di Accredimento resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al presente patto e all'Avviso pubblico e pertanto al mantenimento dei requisiti. L'inosservanza di una sola di esse comporterà la sua risoluzione.

Il presente Patto resta valido fino a successiva determina di modifica dello schema di Patto di accredimento. Tutte le modifiche trovano diretta applicazione nei confronti delle ditte già firmatarie.

Le ditte decadono dall'iscrizione all'albo distrettuale con revoca dell'accredimento in caso di venir meno dei requisiti.

La ditta può dichiarare formale rinuncia all'accredimento con preavviso di almeno 30 giorni.

È data facoltà al Distretto socio sanitario 50 di procedere alla risoluzione del presente Patto nei seguenti casi:

- per preminenti motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissate nel Patto di accredimento;
- in caso di cessione dell'azienda, cessione dell'attività, o nel caso di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e delle altre procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza), modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e ss. m. e int., atti di sequestro o di pignoramento a carico della società accreditata, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività.

Il Patto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ed ogni comunicazione relativa ad attività inerenti alla sua tenuta (revisione, rinnovo, integrazione, cancellazione) avverrà esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Resta a carico delle ditte accreditate l'onere di indicare tempestivamente ogni variazione concernente la ditta.

Al rapporto disciplinato dal presente Patto di accredimento si applicano le clausole di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e segg. del Cod. Civ. alla cui disciplina si rimanda integralmente.

Art.15

Disposizioni Finali

Il Patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente e per la sua sottoscrizione è prevista la firma digitale.

Per tutte le comunicazioni verranno utilizzate le caselle di posta elettronica indicate dalla ditta, rimanendo esclusa ogni forma di comunicazione in forma cartacea.

In caso di successiva emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi generali incidenti sul contenuto del presente Patto, il Patto stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

Il Presente Patto di Accredimento è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro – D.P.R. 131/1986. Per quanto non contemplato nel presente Patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Competente per le eventuali controversie insorgenti sarà esclusivamente il Foro di Trapani.

Art.16

Trattamento dei personali

Il Comune di Trapani, in qualità di Capofila del DSS50 e Titolare del trattamento, informa gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando avverrà in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il trattamento dei dati è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. I dati conferiti sono dati comuni (es. nome e cognome, recapito telefonico, e-mail, etc.), dati particolari (es. salute, condizione di disabilità, etc.) e dati relativi a condanne penali e reati. I dati saranno trattati dal Distretto Socio sanitario 50 presso il Comune di Trapani o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento, per le finalità sopra riportate. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e sono successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati sono conservati ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Alcuni dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Trapani per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Civica Amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata al DPO (Data Protection Officer) del Comune di Trapani avv. Giacomo Briga. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79 del citato Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto,

Trapani, lì ____

Per Il Distretto Socio Sanitario 50

IL/La Legale Rappresentante dell'ETS
